

Dal 1° gennaio 2010 entreranno in vigore le nuove regole sui servizi intracomunitari

Territorialità Iva al traguardo

Il luogo delle prestazioni è quello del soggetto committente

FRANCO RICCA

Il punto di ancoraggio territoriale delle prestazioni generiche sarà rappresentato dal luogo in cui è stabilito il soggetto passivo committente

L'impatto della nuova regola è amplificato dal fatto che le categorie di prestazioni sottoposte a disciplina particolare si riducono notevolmente

Rivoluzione a tutto tondo per le prestazioni di servizi intracomunitari: dal 1° gennaio, per effetto della riforma della territorialità, saranno rimosse le particolarità dettate dalla normativa transitoria degli scambi intraUe e cambieranno, di conseguenza, il regime applicabile, gli adempimenti e la stessa nozione.

La nuova regola generale per le prestazioni tra imprese

La direttiva 8 del 2008, le cui disposizioni sono in corso di recepimento, introduce un nuovo criterio generale per identificare il luogo delle prestazioni di servizi fra soggetti passivi: dal 1° gennaio prossimo,

il punto di ancoraggio territoriale delle prestazioni generiche (diverse, cioè, da quelle sottoposte a disciplina speciale) sarà rappresentato dal luogo in cui è stabilito il soggetto passivo committente (e non più dal luogo in cui è stabilito il prestatore). È inoltre previsto che se la prestazione territorialmente rilevante in Italia è resa da un fornitore estero (Ue o extraUe) ad un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale, debitore dell'imposta sarà il destinatario della prestazione. Quindi, se un'impresa italiana acquista un servizio generico, la prestazione si considera effettuata in Italia, paese del committente; se il prestatore è un soggetto estero, spetterà al committente adempiere agli obblighi d'imposta attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (emissione di autofattura in unico esemplare, registrazione, ecc.). Viceversa, non si considera territoriale il servizio generico prestato dall'impresa italiana ad un soggetto passivo stabilito fuori dal territorio nazionale (Ue o extraUe).

Ampiezza della categoria dei servizi «generici»

L'impatto della nuova regola è amplificato dal fatto che, diversamente che nella normativa vigente, nella nuova normativa, per quanto riguarda i rapporti fra soggetti passivi, le categorie di prestazioni sottoposte a disciplina particolare si riducono notevolmente; saranno infatti sottoposte a criteri speciali soltanto:

- le prestazioni di servizi relativi a beni immobili
- le prestazioni di trasporto di passeggeri
- le prestazioni di ristorazione e catering
- le prestazioni di locazione,

anche finanziaria, noleggio e simili «a breve termine» di mezzi di trasporto

- le prestazioni relative ad attività culturali, scientifiche, artistiche, educative, sportive, ricreative e simili, nonché quelle accessorie.

Va precisato che le particolarità dettate per le suddette

prestazioni «tipizzate» valgono anche se il committente è un privato (ipotesi in cui sono peraltro previste ulteriori particolarità). Per quanto concerne i rapporti fra soggetti passivi, invece, tutte

le altre prestazioni di servizi ricadranno nella nuova regola generale prima illustrata.

Servizi intracomunitari

Rifluiranno nella regola generale, tra l'altro, anche le lavorazioni su beni mobili materiali, i trasporti intracomunitari di beni, le relative intermediazioni e prestazioni accessorie, attualmente disciplinate dai criteri speciali di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'art. 40 del dl n. 331/93, nonché le intermediazioni già disciplinate dal comma 8 (abrogato dalla l. 88/2009).

Per effetto della nuova disciplina, peraltro, la nozione di «servizi intracomunitari», opportunamente rivisitata, manterrà una sua valenza in relazione a talune specificità concernenti non più il regime applicabile, bensì gli adempimenti. È infatti previsto, per finalità di controllo, che le prestazioni di servizi territoriali nel paese del soggetto passivo committente, secondo la nuova regola generale, allorquando scambiate fra soggetti stabiliti in due stati membri diversi, dovranno essere dichiarate negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), salvo che l'imposta non sia

dovuta. In funzione di questo adempimento, è inoltre previsto l'obbligo di emissione della fattura da parte del prestatore italiano nei confronti del committente Ue, anche se l'operazione, in quanto non territoriale, non concorrerà al volume d'affari del prestatore (né potrà essere computato, ovviamente, ai fini del plafond degli esporta-

tori abituali). Ad esempio, se un committente italiano riceve una prestazione di trasporto di merci da un vettore francese, dovrà emettere autofattura in quanto l'operazione è territoriale; dovrà inoltre compilare il modello Intrastat acquisti, a meno che l'operazione, seppure territoriale, sia non imponibile (è il caso del trasporto di beni esportati); viceversa, il vettore italiano che effettua un trasporto di merci per conto del committente francese realizza un'operazione non territoriale, per la quale deve però emettere fattura e presentare il modello Intrastat cessioni (salvo che la prestazio-

ne, in Francia, non sia imponibile). Fermo restando il regime appena indicato in merito alla territorialità e all'eventuale non imponibilità, l'obbligo di presentazione del modello Intrastat (e quello strumentale di fatturazione attiva) non sussiste se una delle due parti dell'operazione è un soggetto passivo extracomunitario. Ai fini dei predetti adempimenti, quindi, la nozione di servizi intracomunitari potrà essere opportunamente riferita, dall'anno prossimo, alle prestazioni generiche scambiate fra soggetti stabiliti in due stati membri diversi.

—© Riproduzione riservata—■